

LIBERA ASSOCIAZIONE DEI CUSTODI FORESTALI TRENTINI		STATUTO			REVISIONE: 2.0.0	Pag.: --05--
Emessa da:	CF dott. Mario Panizza e CF dott. Stefano Montibeller	Controlla ta da:	Dott. Stefano Margheri c/o Centro Servizi Volontariato P.A.T.	Approvata da:	Assemblea costituente tenutasi a Folgaria il 08/11/2006	

ART. 1 E' costituita l'Associazione di categoria, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, denominata "Libera ASSOCIAZIONE DEI CUSTODI FORESTALI TRENTINI" di seguito denominata "Associazione". **L'Associazione è indipendente, apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro.** Il logo dell'Associazione è riportato nell'Allegato1. L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 2 L'Associazione ha la sede presso il CNR - CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO PER LA VALORIZZAZIONE DEL LEGNO E DELLE SPECIE ARBOREE sez. San Michele all'Adige (Trento), di seguito denominato anche "IVALSA", con sede in San Michele all'Adige, (TN), Via Biasi n. 75, codice fiscale n. 80054330586.

ART. 3 L'Associazione ha come oggetto principale quello di assistere i propri Soci perseguendo i seguenti scopi:

- a) istituire una rappresentanza professionale dei Custodi Forestali svolgendo in ruolo di portavoce delle istanze della categoria ai vari livelli istituzionali, privati e sindacali;
- b) promuovere la tutela e l'affermazione dei ruoli e delle funzioni svolte dai Custodi Forestali appartenenti all'Associazione;
- c) ottenere la presenza della categoria nei processi decisionali con posizioni di rappresentanza, conformi alla preparazione e alle funzioni effettivamente svolte dai Soci, in organismi, commissioni, comitati pubblici e privati, promuovendo la partecipazione della categoria all'atto della programmazione ai diversi livelli istituzionali, in particolare in seno al Consorzio dei Comuni trentini, al Servizio Foreste e Fauna della P.A.T. ed ai sindacati dei lavoratori;
- d) sviluppare l'aggiornamento e la qualificazione professionale e la formazione dei Soci e promuovere od organizzare iniziative in tal senso;
- e) raccordarsi con le attività svolte dal Servizio Foreste e Fauna della P.A.T.;
- f) intensificare i contatti e lo scambio di esperienze maturate nell'ambito delle professionalità dei Soci;
- g) partecipare alle iniziative volte ad incrementare l'incisività dell'istruzione professionale nel comparto forestale, agrario (alpicoltura) e nell'ambito della tutela dell'ambiente;
- h) favorire la stipulazione di accordi con Associazioni di altre categorie per migliorare lo svolgimento delle attività professionali dei Soci;
- i) attuare qualsiasi altra attività ritenuta utile per la realizzazione degli obiettivi statutari.

ART. 4 Possono aderire all'Associazione le persone assunte in qualità di "Custodi Forestali" con diritto di voto ed i Custodi Forestali in pensione pagando il 50% della quota annuale di iscrizione senza diritto di voto.

ART. 5 Il richiedente, all'atto di ammissione a Socio, deve essere in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4. L'ammissione a Socio non può essere prevista per un periodo temporaneo. I Soci sono tenuti al pagamento della quota associativa che è fissata di anno in anno dalla Consulta. Le quote annuali di associazione devono essere versate entro il 31 dicembre di ogni anno. Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo, né in caso di scioglimento dell'Associazione, né sono trasmissibili.

E' garantita l'uniformità del rapporto e delle modalità associative. Gli associati assunti in qualità di Custodi forestali hanno diritto di voto e di elettorato attivo e passivo. Essi devono impegnarsi nell'interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l'Associazione si propone secondo le norme del presente statuto e quelle dei regolamenti che sono esaminati dal Consiglio Direttivo (o Consulta) e la cui osservanza è obbligatoria per i Soci.

ART. 6 La qualità di Socio si perde per:

- decesso;
- mancato versamento della quota associativa entro il termine di cui all'articolo 5;
- recesso (tale atto non esonera dagli impegni già assunti dall'Associazione);
- espulsione deliberata per i motivi e nei modi previsti.

Il diritto di recesso si esercita mediante comunicazione scritta al Presidente dell'Associazione ed ha effetto immediato.

ART. 7 Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci di ogni Comunità di valle, di seguito nominata "Assemblea di valle";
- l'Assemblea generale ordinaria;
- la Consulta dei rappresentanti di comunità di valle, di seguito nominata "Consulta";
- il Presidente della Consulta.

ART. 8 L'Assemblea di valle è organo propositivo e consultivo dell'Associazione ed è formata dai Soci dell'Associazione che lavorano all'interno di una stessa Comunità di valle o Distretto forestale. L'Assemblea di valle è convocata dal Rappresentante di comunità di valle almeno due volte all'anno, non oltre il 30 giugno e rispettivamente non oltre il 31 dicembre in via ordinaria e, in via straordinaria, ed ogni qualvolta lo ritenga necessario lo stesso Rappresentante di comunità di valle, oppure la Consulta, oppure su richiesta del Segretario.

L'avviso di convocazione per l'Assemblea di valle e per l'Assemblea generale è spedito almeno sette giorni prima e deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare, il luogo, il giorno e l'ora. Le riunioni delle due Assemblee cui sopra sono valide, in prima convocazione, quando è presente o rappresentata la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, indetta anche un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero degli intervenuti. Partecipano alle Assemblee i Soci in regola con la quota annuale. I Soci che non possono intervenire alle Assemblee possono farsi rappresentare

con delega scritta da un Socio non appartenente alla Consulta. Ogni Socio non può essere portatore di più di tre deleghe. Ogni Socio ha diritto ad un voto.

L'Assemblea generale ha anch'essa funzioni propositive e consultive, è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno ed ogni volta la maggioranza della Consulta lo ritenga opportuno, ha il compito di approvare il bilancio. Il Presidente della Consulta o il suo vice presiedono all'Assemblea generale.

ART. 9 L'Assemblea di valle è convocata, di norma, per i seguenti oggetti:

- elezione del "Rappresentante di comunità di valle" di seguito detto anche "Rappresentante di valle". Tale carica ha validità quadriennale e può essere rinnovata una sola volta;
- raccolta e discussione dei temi di cui all'art. 3 che verranno trasmessi dal Rappresentante di comunità di valle durante la Consulta;
- predisposizione ad ogni riunione dell'Assemblea del verbale degli argomenti discussi che verrà consegnato alla prima riunione utile della Consulta;
- individuare qualsiasi altra attività ritenuta utile per la realizzazione degli obiettivi statutari per poi proporla alla Consulta.

ART. 10 La "Consulta" è formata dai Rappresentanti di valle, uno per ogni comunità di valle, eletti dai Soci per la comunità di valle di appartenenza. Tra gli appartenenti alla Consulta verranno eletti il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario. Tali cariche hanno durata quadriennale e possono essere rinnovate una sola volta. La Consulta è convocata dal Presidente almeno una volta ogni trimestre. La Consulta può essere convocata anche dai 2/3 dei Rappresentanti di valle. L'avviso di convocazione è spedito almeno sette giorni prima e deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare, il luogo, il giorno e l'ora. Le riunioni della Consulta sono valide, in prima convocazione, quando è presente o rappresentata la metà più uno dei Rappresentanti di valle con diritto di voto e, in seconda convocazione, indetta anche un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero degli intervenuti.

I Rappresentanti di valle che non possono intervenire alla Consulta possono farsi rappresentare con delega scritta dal rispettivo vice rappresentante di valle o da altro Rappresentante di valle appartenente alla Consulta. Ogni Rappresentante di valle non può essere portatore di più di una delega. Ogni Rappresentante di valle ha diritto ad un voto.

ART. 11 La Consulta è l'organo esecutivo dell'Associazione ed è convocata, di norma, per i seguenti oggetti:

- elezione del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario dell'Associazione;
- raccolta e discussione dei temi di cui all'art. 3 raccolti dai singoli Rappresentanti di comunità di valle nelle rispettive Comunità di appartenenza;
- proporre, individuare e approvare le iniziative che si riterranno opportune al fine di ottemperare gli obiettivi dell'associazione di cui all'art. 3;
- predisposizione ad ogni riunione della Consulta del verbale degli argomenti discussi che verrà consegnato alla prima riunione utile alle singole Assemblee di valle e distribuito ai Soci presenti.
- compito del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario dell'Associazione è quello di predisporre lo schema di bilancio preventivo da sottoporre alla Consulta;
- compito del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario dell'Associazione è quello di predisporre il conto economico e il bilancio consuntivo annuale da sottoporre alla Consulta;

- deliberare sulle richieste di adesione;
- proporre l'entità della quota annuale da versare da parte dei Soci per le attività dell'Associazione;
- deliberare i provvedimenti disciplinari di competenza a norma dei successivi art. 13 e 16;
- esercitare, in caso di urgenza, i poteri dell'Assemblea da sottoporre a ratifica nella prima riunione assembleare;
- adempiere alle altre attribuzioni previste dalla legislazione, dai regolamenti e dalle disposizioni delle competenti autorità.

ART. 12 E' prevista tra le attività dell'Associazione la possibilità di ricevere contributi finanziari pubblici per la realizzazione dei fini statutari. La Consulta deve regolarizzarli con l'indicazione delle destinazioni e la ripartizione dei rispettivi oneri. E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di qualsiasi utile, avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitali. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 13 Quando, per tre volte consecutive, un Rappresentante di comunità di valle, il Presidente, il Vicepresidente o il Segretario dell'Associazione non partecipano, senza giustificato motivo, alle riunioni della Consulta, decadono automaticamente dalla carica e il Presidente, o chi ne fa le veci, provvede a sostituirli con il primo dei non eletti nella specifica riunione assembleare, mediante deliberazione approvata dalla Consulta e ratificata nella prima riunione dell'Assemblea di valle di appartenenza.

ART. 14 Il Presidente, eletto dalla Consulta, ha la rappresentanza dell'Associazione ed è responsabile della sua attività e della correttezza della sua amministrazione. Il Presidente dà esecuzione alle deliberazioni della Consulta ed adempie alle funzioni che sono a lui affidate dal presente Statuto o che gli sono delegate dai competenti Organi sociali. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

ART. 15 Le cariche elettive sono a titolo gratuito e danno diritto soltanto al rimborso delle spese sostenute dagli eletti nell'espletamento dei compiti loro affidati.

ART. 16 La Consulta inoltre ha la facoltà di:

- censurare il Socio che trasgredisce ai propri doveri professionali e morali nell'esercizio della propria attività. La censura è comunicata per iscritto e debitamente motivata;
- sospendere dai diritti sociali il Socio che è recidivo nelle mancanze di cui al paragrafo precedente;
- espellere il Socio che trasgredisce ai propri doveri professionali e morali nell'esercizio delle sue attività tale da renderlo indegno di appartenere all'Associazione;
- sospendere dai diritti sociali il Socio che non ha versato la quota associativa e, se recidivo, espellerlo dall'Associazione;
- dimettere dalla carica assunta all'interno dell'Associazione (presidente, vicepresidente, segretario e rappresentante di valle) per incompatibilità con altre cariche politico – istituzionali, sindacali o religiose.

ART. 17 Non è' ammesso il cumulo delle cariche dell'Associazione e quelle degli Ordini dei rispettivi albi professionali.

ART. 18 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- quote associative e da eventuali contributi ordinari e straordinari;
- interessi attivi e rendite patrimoniali;
- beni mobili ed immobili che, a titolo gratuito o a titolo oneroso, sono pervenuti all'Associazione.

ART. 19 L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione procedono alla redazione del bilancio da presentare per l'approvazione dell'Assemblea generale unitamente al programma dell'attività. Il bilancio di esercizio ha carattere economico – finanziario e deve essere approvato dalla Assemblea generale entro il 30 aprile di ciascun anno.

ART. 20 Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dalla Consulta dell'Associazione per iscritto ed approvate dall'Assemblea generale con la maggioranza del 50% più uno dei presenti quando questi ultimi siano per lo meno i 2/3 dei soci iscritti.

ART. 21 La costituzione e lo scioglimento dell'Associazione è deliberato con il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci riuniti in un'apposita assemblea generale. In caso di approvazione dello scioglimento dell'Associazione, questa richiede al Ministero di Grazia e Giustizia la nomina di un liquidatore che provvede agli adempimenti previsti dalla legislazione. Quanto residuerà, esaurita la liquidazione, è devoluto ad altra associazione con finalità analoga o a fini di pubblica utilità scelti dai liquidatori in base alle indicazioni fornite dall'Assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 22 Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni del Codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

Folgaria il 08 novembre 2006

IL PRESIDENTE
Dott. Mario Panizza

IL SEGRETARIO
Alberto Volcan